



Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 10a Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati
(art. 8a cpv. 1 e 10 e art. 47 cpv. 3 LAsi)

¹ Possono essere valutati i seguenti dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020² sulla protezione dei dati (LPD):

- a. dati riguardanti l'identità e la cittadinanza; ne fanno parte, nello specifico, indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti;
- b. dati riguardanti l'itinerario di viaggio; ne fanno parte, nello specifico, dati di navigazione e registrazioni di suoni e immagini nonché documenti.

² Non possono essere valutati i dati personali rientranti nella sfera di protezione di un segreto professionale secondo l'articolo 321 del Codice penale³ cui la persona stessa è vincolata.

Art. 10b Autorizzazione per il trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati
(art. 8a cpv. 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)

¹ I dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati possono essere trattati esclusivamente da collaboratori della SEM:

¹ RS 142.314
² RS 235.1
³ RS 311.0

- a. che svolgono compiti legati all'accertamento dell'identità e della nazionalità dei richiedenti l'asilo;
- b. competenti per l'esecuzione della procedura d'asilo;
- c. che svolgono compiti legati al sostegno dei Cantoni nell'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo.

² La SEM provvede affinché i collaboratori di cui al capoverso 1 beneficino della formazione inerente alla protezione dei dati necessaria per l'esercizio della loro attività.

Art. 10c Esame della proporzionalità

(art. 8 cpv. 1 lett. g e art. 8a cpv. 4 LAsi)

¹ Allo scopo di garantire la proporzionalità di una valutazione di dati occorre tenere conto delle informazioni e dichiarazioni fornite dall'interessato e dei documenti ufficiali quali atti di nascita o patenti di guida che permettono di trarre conclusioni inequivocabili sull'identità, la nazionalità o l'itinerario di viaggio. La SEM esamina se le informazioni desiderate possono essere acquisite tramite altre misure idonee, nello specifico quelle previste dall'articolo 26 capoverso 2 o 3 LAsi.

² Le misure idonee vengono applicate qualora rappresentino un'ingerenza minore nei diritti fondamentali del richiedente l'asilo.

³ La SEM disciplina i dettagli procedurali a livello d'istruzione.

Art. 10d Impiego di software per trattare i dati personali

¹ Per preparare la valutazione dei dati personali, la SEM può trattare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici avvalendosi di un software. Il software utilizzato dev'essere conforme a uno standard forense.

² Se è impiegato un software, la SEM invita l'interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata dell'impiego del software. Se ne esprime il desiderio esplicito, l'interessato può presenziare all'impiego del software.

³ La SEM garantisce che l'impiego del software non modifichi i dati personali.

⁴ I supporti elettronici di dati vanno restituiti all'interessato non appena l'impiego del software per il trattamento dei dati personali è terminato.

Art. 10e Registrazione temporanea dei dati personali

(art. 8a cpv. 5, 7 e 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)

¹ Se prevede una registrazione temporanea dei dati personali secondo l'articolo 8a capoverso 5 LAsi fino all'ulteriore valutazione, la SEM invita l'interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata del processo di registrazione temporanea. Se ne esprime il desiderio esplicito, l'interessato può presenziare all'intero processo di registrazione dei suoi dati personali.

² I supporti elettronici di dati vanno restituiti all'interessato non appena il processo di registrazione temporanea è terminato.

³ Durante la registrazione temporanea e fino alla valutazione, i dati personali non possono essere trattati per altri scopi.

⁴ I dati possono essere registrati in via temporanea al più presto dopo l'esame della proporzionalità. La valutazione è eseguita il più celermente possibile dopo la registrazione temporanea.

Art. 10f Consultazione e valutazione dirette dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati
(art. 8a cpv 7 LAsi)

¹ Se i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati non vengono registrati temporaneamente, in particolare per motivi tecnici, e se non è utilizzato nessun software, i dati personali di cui all'articolo 10a sono consultati e valutati basandosi direttamente sul supporto di dati dell'interessato.

² Immediatamente dopo la valutazione dei dati personali, i supporti elettronici di dati vanno restituiti all'interessato.

Art. 10g Presenza dell'interessato e diritto di essere sentito
(art. 8a cpv. 7 e 9 e art. 47 cpv. 3 LAsi)

¹ Qualsiasi valutazione dei dati personali ottenuti da supporti elettronici di dati si svolge in presenza dell'interessato.

² Può essere svolta in assenza dell'interessato se questi ha presentato una previa dichiarazione scritta di rinuncia o si è rifiutato di partecipare. La SEM documenta per scritto il rifiuto di partecipare e i motivi adottati.

³ Dopo la valutazione dei suoi dati personali, l'interessato deve avere in ogni caso la possibilità di esprimersi sui risultati.

Art. 10h Informazione
(art. 8a cpv. 6 e art. 26 cpv. 3 LAsi)

¹ All'arrivo in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto, la SEM informa l'interessato sui suoi diritti e sui suoi obblighi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati.

² Nel momento in cui è invitato a consegnare i suoi supporti elettronici di dati, la SEM informa l'interessato nel dettaglio per quanto riguarda:

- a. lo scopo della consegna dei supporti elettronici di dati;
- b. i dati personali che vengono trattati;
- c. il possibile trattamento dei dati personali di terzi figuranti sul supporto elettronico di dati dell'interessato, conformemente all'articolo 8a capoverso 2 LAsi;
- d. la procedura e la durata della registrazione temporanea;
- e. l'impiego del software per il trattamento dei dati;
- f. la cancellazione dei dati personali registrati temporaneamente;

- g. le categorie di persone autorizzate a trattare i dati;
- h. la portata dell'obbligo di collaborare, le conseguenze dell'eventuale violazione di tale obbligo nonché le possibilità di ricorso secondo la legge sull'asilo;
- i. il sussistere del diritto di essere informati, del diritto di rettifica e del diritto alla cancellazione dei dati nonché le procedure per far valere questi diritti;
- j. il suo diritto di presenza durante il trattamento dei dati secondo gli articoli 10*d* capoverso 2 e 10*e* capoverso 1, durante la valutazione secondo l'articolo 10*g* e il diritto di presenza della rappresentanza legale secondo l'articolo 10*i* capoverso 1;
- k. il diritto di esigere una decisione d'accertamento secondo l'articolo 25*a* della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa⁴.

³ L'informazione di cui al capoverso 2 avviene per scritto e in una lingua che l'interessato comprende. Quest'ultimo conferma per scritto di aver ottenuto le informazioni di cui al capoverso 2.

Art. 10i Diritto di presenza della rappresentanza legale e ricorso a interpreti
(art. 102/*f*/segg. LAsi)

¹ La rappresentanza legale può presenziare al trattamento dei dati personali. La SEM informa il prestatore di servizi o la rappresentanza legale in merito al previsto trattamento dei supporti elettronici di dati e a tutti gli appuntamenti.

² Nell'ambito del trattamento dei dati personali la SEM si avvale, all'occorrenza, di un interprete.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della confederazione, Viktor Rossi

⁴ RS 172.021

